



IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Terza sezione civile

Il Giudice delegato, dott. Giovanni Di Giorgio;

letto il ricorso *ex art.* 283 CCII presentato da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] [REDACTED], e da [REDACTED] [REDACTED] (C.F. c.f. [REDACTED]), nata a [REDACTED] [REDACTED], con cui hanno chiesto concedersi la loro esdebitazione in quanto sovraindebitati incapienti;

letta la relazione depositata ai sensi dell'art. 283 co.4 CCII dall'OCC e le integrazioni prodotte in data 12.5.2025;

premesso che i ricorrenti hanno chiesto di essere ammessi al beneficio dell'esdebitazione *ex art.* 283 CCII allegando alla domanda l'elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute, la documentazione attestante l'assenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio e l'indicazione delle entrate percepite;

premesso altresì che alla domanda è stata allegata la relazione dell'OCC rispettosa dei requisiti di cui all'art. 283 co. 4 e 5 CCII;

rilevato in via preliminare che nulla osta alla trattazione unitaria della domanda di esdebitazione dei ricorrenti, atteso che i medesimi, entrambi residenti nel circondario dell'adito tribunale, sono coniugi in regime di comunione dei beni, con conseguente applicazione dell'art. 66 CCII. Anche in assenza di esplicito richiamo, in seno all'art. 65 co.1 CCII, alla procedura di esdebitazione, deve infatti ritenersi che ragioni di economia processuale (ben esplicitate dall'art. 66 co.4 CCII), oltre che di contenimento delle relative spese, consentono la trattazione unitaria della domanda;

considerato che i ricorrenti versano nella condizione di non poter offrire ai creditori alcuna apprezzabile utilità per ripianare la propria debitoria, atteso che non dispongono di beni immobili di proprietà e che il reddito familiare è appena sufficiente per consentire una vita dignitosa al nucleo familiare. A tal proposito l'OCC ha verificato che i debitori dispongono di un reddito complessivo, costituito dall'esiguo stipendio mensile di Della Volpe, inferiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare ISEE, ai sensi dell'art. 283 co.2 CCII;

ritenuta sussistente la meritevolezza dei debitori e l'assenza di atti in frode, dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, dal momento che esso trae origine dal licenziamento di Della Volpe dalla Soc. Cooperativa Monteleone e dal successivo licenziamento nel 2016 dalla O.ME.SUD s.r.l., e non emergono circostanze tali da indurre a ritenere che i ricorrenti abbiano assunto senza la dovuta diligenza debiti (tra l'altro costituiti da un unico finanziamento bancario e da debiti erariali) in maniera sproporzionata rispetto alla loro capacita economica;
ritenuti pertanto sussistenti i presupposti sia oggettivi che soggettivi richiesti dalla legge per l'accoglimento della domanda, non essendo in grado gli istanti di offrire ai creditori alcuna utilità, neppure in prospettiva futura, e non avendo essi beneficiato prima dell'esdebitazione né determinato con dolo o colpa grave il proprio stato di sovraindebitamento;

P.Q.M.

dichiara inesigibili nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] i debiti anteriori al 18.4.2025, data di deposito del ricorso;

dispone che entro il 31 maggio di ciascun anno e per quattro anni i ricorrenti depositino tramite l'OCC una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione di conferma dell'OCC, su cui gravano gli obblighi di vigilanza di cui all'art. 283 co.9 CCII;

manda l'OCC per le comunicazioni del presente decreto ai creditori;

manda la cancelleria per le comunicazioni ai ricorrenti e all'OCC.

Aversa, 23/05/2025

Il Giudice delegato

Giovanni Di Giorgio